

AGEVOLAZIONI

Definizione agevolata liti pendenti: come aderire

di **Dottryna**



La Manovra correttiva ha recentemente introdotto la possibilità di definire in via agevolata i contenziosi con l'Agenzia delle Entrate ancora in essere al 24/04/2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Misure agevolative", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle modalità operative di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti.

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l'[articolo 11 D.L. 50/2017](#) (cd. Manovra correttiva), il quale introduce la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, previa **domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo** del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **le controversie**:

- **attribuite** alla giurisdizione tributaria in cui è parte **l'Agenzia delle Entrate**,
- **pendenti** in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di **tutti gli importi di cui all'atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo**.

La definizione agevolata riguarda le **controversie pendenti alla data del 24 aprile 2017**, per le quali il contribuente si sia **costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016**.

Per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare - **entro il 30 settembre 2017** - una **specificata domanda** (distintamente per ciascuna procedura oggetto di definizione

agevolata) esente dall'imposta di bollo, **secondo il modello** che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato **versamento mediante modello F24**, utilizzando gli appositi codici tributo.

Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché **non inferiori a euro 2.000**, in un **massimo di 3 rate**, secondo le seguenti scadenze e percentuali:

RATA	SCADENZA	IMPORTO
1 ^a rata	entro il 30 settembre 2017	40% del totale delle somme dovute (o l'intero importo)
2 ^a rata	entro il 30 novembre 2017	40% del totale delle somme dovute
3 ^a rata	entro il 30 giugno 2018	residuo 20% del totale delle somme dovute.

Si ricorda che dagli **importi dovuti si scomputano quelli già versati** per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la **definizione agevolata delle cartelle**.

In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione delle somme già versate**, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Infine, appare utile sottolineare che il **perfezionamento della definizione** avviene con l'effettivo **pagamento** degli importi dovuti e **solo in assenza di questi ultimi**, con la **presentazione della domanda**.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [i chiarimenti dell'Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 04.05.2017;](#)
- [le controversie escluse dalla definizione agevolata;](#)
- [gli effetti processuali della definizione agevolata;](#)
- [l'impugnabilità del diniego della definizione agevolata;](#)
- [i rapporti con la rottamazione delle cartelle.](#)



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >